



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO



IL SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

Approfondimento in vista delle elezioni regionali 2025

18 novembre 2025

Indice

Il sistema elettorale in pillole	4
La composizione del Consiglio regionale	5
Le liste	6
La formula elettorale	8
Come si vota?	10



Gli approfondimenti dell'Osservatorio elettorale regionale

L'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto, istituito ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 53 del 31 dicembre 2012, assicura il monitoraggio delle elezioni regionali e locali, il mantenimento e la gestione delle relative banche dati e lo studio dei sistemi elettorali delle regioni e degli enti locali.

In occasione delle **elezioni regionali di novembre 2025**, sono resi disponibili nel portale ufficiale dell'Osservatorio (<https://oe.consiglioveneto.it/>) note di analisi e approfondimenti volti a diffondere la conoscenza delle istituzioni regionali e del relativo sistema elettorale, unitamente a documenti ufficiali, informazioni e vademecum dedicati ai candidati.

Si informa che è altresì attivo il Portale Informativo sulle Elezioni Regionali a cura della Giunta regionale (<https://elezioni.regione.veneto.it/>), contenente la documentazione ufficiale per i candidati, i comuni e i cittadini.

Si segnala infine che, con l'avvio delle operazioni di scrutinio, il sito <https://regionali2025.consiglioveneto.it> sarà costantemente alimentato con i dati elettorali trasmessi dal Ministero dell'Interno. Sulla base di tali dati, il portale renderà visibile in tempo reale la composizione parziale del Consiglio regionale.



Il sistema elettorale in pillole



Elezione diretta

Presidente della
Giunta regionale
Consiglio regionale

Sette circoscrizioni

Corrispondenti
con le sette
province venete



Turno unico

È previsto un
solo turno con
un'unica scheda
di voto



Premio di maggioranza

Alla coalizione del
Presidente eletto è
assegnata la
maggioranza dei seggi

Due preferenze

Per i candidati
consiglieri, con
alternanza di
genere



Voto disgiunto

È possibile votare un
candidato Presidente
e una lista a lui non
collegata

Soglie di sbarramento

Coalizioni → 5%
Gruppi di liste → 3%



La composizione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale del Veneto è composto da **51 consiglieri**:

49

Eletti in base ai risultati elettorali, con seggi così ripartiti:

- **9 seggi** per ciascuna delle circoscrizioni di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;
- **2 seggi** per ciascuna delle circoscrizioni di Belluno e Rovigo

2

- Il Presidente della Giunta regionale eletto;
- Il candidato Presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore al Presidente eletto.



Le liste

In ogni circoscrizione elettorale sono presentate **liste provinciali concorrenti** di candidati alla carica di consigliere regionale.

Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.

La legge elettorale prevede:

Gruppo di liste

L'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.

Coalizione

Il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale, presentate in almeno 4 circoscrizioni.

Consistenza numerica

Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati:

- **non superiore** al numero di consiglieri da eleggere nella circoscrizione (ad eccezione delle liste provinciali di Belluno e Rovigo che possono avere fino a 5 candidati).
- **non inferiore** ad un terzo dei seggi disponibili.

Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza

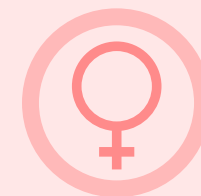
da 3 a 9 candidati

Belluno e Rovigo

da 1 a 5 candidati

Equilibrio di genere

In ogni lista provinciale, se il numero dei candidati è pari, i due generi devono essere presenti in misura uguale. Se invece il numero dei candidati è dispari, la differenza tra i generi non può superare un'unità. Inoltre, i nomi dei candidati devono essere disposti in ordine alternato per genere.



La formula elettorale

Il candidato Presidente che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi viene eletto Presidente di Giunta e Consigliere regionale. Il candidato Presidente che abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore viene eletto Consigliere regionale.

Premio di maggioranza

Alla coalizione collegata al Presidente eletto spetta:

- il **60% dei seggi** se ha ottenuto **almeno il 40% dei voti** validi;
- Il **55% dei seggi** se ha ottenuto **meno del 40% dei voti** validi.

Soglie di sbarramento

Non sono ammesse alla ripartizione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto **meno del 5%** dei voti validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto **almeno il 3%** del totale dei voti validi.

I seggi, così ripartiti, sono suddivisi tra le coalizioni e tra i gruppi di liste **con metodo proporzionale**.

Sono eletti Consiglieri regionali coloro che occupano il posto più alto nella graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il consigliere eletto in più circoscrizioni elettorali è proclamato nella circoscrizione nella quale il gruppo di liste a cui appartiene ha ottenuto la maggior cifra elettorale percentuale di circoscrizione.

Convalida degli eletti

La composizione ufficiale del Consiglio è stabilita in seguito alla proclamazione degli eletti da parte della Corte d'Appello di Venezia e al successivo procedimento di convalida da parte del Consiglio regionale.

La convalida non può avvenire prima che siano trascorsi 15 giorni dalla proclamazione.

Come si vota?

Il voto è espresso in un'unica scheda e riguarda sia l'elezione del Consiglio regionale, sia l'elezione del Presidente della Giunta.

A sinistra è presente il **contrassegno di ciascuna lista provinciale e due righe** riservate alle **preferenze**. L'indicazione delle preferenze non è obbligatoria.

Contrassegno lista circoscrizionale 1 2	NOME E COGNOME Candidato Presidente della Giunta regionale Contrassegno Candidato Presidente della Giunta regionale
Contrassegno lista circoscrizionale 1 2	NOME E COGNOME Candidato Presidente della Giunta regionale Contrassegno Candidato Presidente della Giunta regionale
Contrassegno lista circoscrizionale 1 2	

A destra è riportato il nome e cognome del **candidato Presidente della Giunta** collegato alla lista o alla coalizione, affiancato dal suo **contrassegno**.



Ipotesi 1

Contrassegno lista circoscrizionale	1 <u>UOMO</u> 2 <u>DONNA</u>	NOME E COGNOME Candidato Presidente della Giunta regionale	Contrassegno Candidato Presidente della Giunta regionale
Contrassegno lista circoscrizionale	1 2	NOME E COGNOME Candidato Presidente della Giunta regionale	Contrassegno Candidato Presidente della Giunta regionale
Contrassegno lista circoscrizionale	1 2		

L’elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista provinciale e esprime uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome oppure il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista.

NB: Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare **candidati di sesso diverso**, pena l’annullamento della seconda preferenza.

L’elettore esprime, inoltre, il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato alla lista votata, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.



Ipotesi 2

Contrassegno lista circoscrizionale 1 2 UOMO DONNA	NOME E COGNOME Candidato Presidente della Giunta regionale Contrassegno Candidato Presidente della Giunta regionale
Contrassegno lista circoscrizionale 1 2	NOME E COGNOME Candidato Presidente della Giunta regionale Contrassegno Candidato Presidente della Giunta regionale
Contrassegno lista circoscrizionale 1 2	NOME E COGNOME Candidato Presidente della Giunta regionale Contrassegno Candidato Presidente della Giunta regionale

L’elettore può esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta e per una lista non collegata al Presidente prescelto (**voto disgiunto**).

In questo caso dovrà tracciare un segno sul contrassegno della lista prescelta – esprimendo, se lo desidera, una o due preferenze per candidati della medesima lista – e un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente non collegato.

Ipotesi 3

Contrassegno lista circoscrizionale 1 2	NOME E COGNOME Candidato Presidente della Giunta regionale Contrassegno Candidato Presidente della Giunta regionale
Contrassegno lista circoscrizionale 1 2	NOME E COGNOME Candidato Presidente della Giunta regionale Contrassegno Candidato Presidente della Giunta regionale
Contrassegno lista circoscrizionale 1 2	NOME E COGNOME Candidato Presidente della Giunta regionale Contrassegno Candidato Presidente della Giunta regionale

L'elettore può anche esprimere **soltanto il voto per il candidato Presidente** della Giunta, senza indicazione di voto per alcuna lista.

In tal caso il voto si intende validamente espresso anche **a favore della coalizione** a cui il candidato Presidente prescelto è collegato.



Ipotesi 4

Contrassegno lista circoscrizionale 1 2	NOME E COGNOME Candidato Presidente della Giunta regionale Contrassegno Candidato Presidente della Giunta regionale
Contrassegno lista circoscrizionale 1 2	NOME E COGNOME Candidato Presidente della Giunta regionale Contrassegno Candidato Presidente della Giunta regionale
Contrassegno lista circoscrizionale 1 2	NOME E COGNOME Candidato Presidente della Giunta regionale Contrassegno Candidato Presidente della Giunta regionale

L'elettore può altresì esprimere il suo voto **soltanto per una lista** provinciale.
In tal caso, il voto si intende validamente espresso **anche a favore del candidato Presidente** collegato alla lista

Ipotesi 5

Contrassegno lista circostrzionale 1 2	NOME E COGNOME Candidato Presidente della Giunta regionale Contrassegno Candidato Presidente della Giunta regionale
Contrassegno lista circostrzionale 1 Cognome 2	NOME E COGNOME Candidato Presidente della Giunta regionale Contrassegno Candidato Presidente della Giunta regionale
Contrassegno lista circostrzionale 1 2	

Infine, l’elettore può esprimere il suo voto attraverso **la sola indicazione di una o due preferenze** a candidati di una medesima lista provinciale.

In questo caso il voto si estende a favore:

- della lista provinciale
- del candidato Presidente della Giunta collegato.

Fonti

Costituzione, articolo 122

Legge 2 luglio 2004, n. 165

(Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione)

Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5

(Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale)





CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO

